

Trib. Varese, sezione prima civile, ordinanza 20 giugno 2012 (giudice dr. Giuseppe Buffone)

MEDIAZIONE CD. DELEGATA (SU INVITO DEL GIUDICE) – ADESIONE DELLE PARTI – RINVIO DELL’UDIENZA OLTRE IL TERMINE DI QUATTRO MESI - ART. 5, COMMA III, D.LGS. 4 MARZO 2010 – SUPERAMENTO DEL TERMINE – RICHIESTA DELLE PARTI DI ULTERIORE RINVIO – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE

Ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione. In caso di adesione dei litiganti, il termine di quattro mesi per la mediazione stessa non è perentorio e, dunque, le parti del tavolo di conciliazione possono ottenere un rinvio dal giudice per proseguire con le attività conciliative ancora in corso.

O S S E R V A

- Come noto, ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di *chances* di conciliazione, “*valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti*”. Nel caso di specie, rivolto l’invito, le parti hanno aderito e, dunque, l’udienza è stata differita oltre il termine di quattro mesi. Decorso tale termine, le parti chiedono un ulteriore rinvio, essendo la mediazione in corso.
- Il tempo di quattro mesi, previsto dalla Legge come scadenza per la mediazione, è ovviamente un termine ordinatorio e soprattutto nella disponibilità delle parti in caso di mediazione ancora in corso, posto che la finalità della stessa – la fase conciliativa – è giustificativa dell’impegno di energie processuali. Non solo, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che, scaduto il termine, il giudice, pur di fronte alla mediazione in corso, dovrebbe proseguire nelle attività processuali causando così danno alle buone possibilità di assetto di composizione bonario, testimoniato dal fatto che i litiganti sono per loro volontà ancora impegnati al tavolo dei mediatori. E’ vero che, in linea di principio, il “tempo del processo” è sottratto alla disponibilità delle parti, ma è anche vero che, per il caso della mediazione, non si tratta di tempo inutilmente consumato, ma di energie temporali spese vuoi per l’interesse delle parti ad una composizione bonaria della lite, vuoi per l’interesse pubblico ad una deflazione del contenzioso. Ne discende che la richiesta di rinvio può essere accolta

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010

RINVIA la causa all’udienza del 28 settembre 2012 ore 11.00 per verificare l’esito della mediazione

Varese lì 20 giugno 2012

IL GIUDICE